

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse del sig. **Albiani Stefano** (LBNSFN86R28A390K), nato ad Arezzo, il 28.10.1986, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), e Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q; fax: n. 091 7722955; pec: tizianadepasquale@pec.it), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio n. 3,

CONTRO

- il **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (C.F. 80022410486) in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI MISURE CAUTELARI

- dell'esito della prova scritta del «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21 aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n. 23*», sostenuta da parte ricorrente in data 3 maggio 2022, nella parte in cui gli è stato attribuito un punteggio pari a 68/100, inferiore a quello legittimamente spettante;

- del punteggio numerico, pari a 68/100, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento al quesito n. 35 redatti dalla Commissione nazionale di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dell'art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022;
- del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, richiesti con istanza di accesso agli atti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n. 35 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova scritta richiesti con istanza di accesso agli atti;
- ove esistente e per quanto di ragione, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale, richiesto con istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere incluso nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove successive e nel

conseguente calendario di svolgimento della prova, relativamente alla classe di concorso

A041 – Scienze e Tecnologie informatiche.

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso **A041 – Scienze e Tecnologie informatiche** dell'U.S.R. per la Toscana.

Si premette in

FATTO

1. Con decreto 21 aprile 2020, n. 499, il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato il bando di «*Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado*». Il Decreto in questione è stato successivamente modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749.

La procedura concorsuale è stata bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale per la copertura dei posti comuni e di sostegno autorizzati nella scuola secondaria di I e II grado indicati come vacanti e disponibili dalla parte resistente.

2. Il Ministero dell'Istruzione, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, aveva previsto lo svolgimento di diverse prove concorsuali, articolate in due prove scritte ed una orale, precedute da una prova preselettiva. Successivamente, con decreto dipartimentale n. 23 del 5.01.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato l'*iter* concorsuale, articolandolo in una sola prova scritta *computer based* ed una prova orale e lasciando immutate le ulteriori previsioni del bando di concorso, che non hanno costituito oggetto di modifica espressa.

3. Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stato convocato per lo svolgimento della prova della classe di concorso A041 in data 3 maggio 2022, per il cui superamento la *lex specialis* ha richiesto «il punteggio minimo di 70/100 (settanta/centesimi)» (cfr. art. 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 23/2022).

Per quanto di interesse, la prova scritta è consistita in un test di cinquanta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di cento minuti.

Ciascun quesito è consistito in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta: conseguentemente, a ciascuna risposta esatta, il Ministero ha attribuito n. 2 punti.

L'ordine dei cinquanta quesiti è stato somministrato in modalità casuale e diversificata per ciascun candidato.

Una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, l'odierna parte ricorrente, accedendo al proprio portale, ha appurato di non aver superato la prova scritta, in ragione del punteggio conseguito pari a 68/100, inferiore alla soglia di ammissione per l'ammissione alle prove orali individuata dal bando di concorso.

Ed infatti, il risultato in questione è dipeso dalla presenza, all'interno della prova, di un solo quesito errato o fuorviante – di cui si discuterà approfonditamente nel prosieguo del presente ricorso. Ebbene, ove l'Amministrazione resistente avesse somministrato quesiti corretti e univoci, il ricorrente avrebbe certamente conseguito un punteggio più alto e raggiunto, se non anche superato, la soglia di sufficienza pari a 70/100.

Come già osservato, infatti, il Prof. Albiani ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e ove il Ministero avesse valutato correttamente la risposta fornita alla domanda n. 35 lo stesso avrebbe avuto modo di ottenere il punteggio aggiuntivo (pari ad almeno due punti) necessario a permettergli di ottenere l'ammissione alle prove orali.

Si rileva che, al fine di verificare la regolarità dello svolgimento della prova scritta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi, parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi difensori, apposita istanza di accesso agli atti.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di

DIRITTO

ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 35 DEL QUESTIONARIO DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED

IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli artt. 3 e 34 della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.


Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano, in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata e dunque illegittima.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie, in cui, una volta ottenuto l'accesso alla propria prova, l'odierna parte ricorrente ha appurato di non essere stato ammesso alla prosecuzione nell'iter concorsuale a causa della presenza di un unico quesito (n. 35) errati e/o fuorvianti.

A. Sul quesito n. 35

Che algoritmo rappresenta il seguente flow chart?



- a) *La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3;*
- b) *La somma dei primi numeri da 0 a 14 non pari e non multipli di 3;*
- c) *La somma dei primi numeri da 0 a 15 pari e multipli di 3;*
- d) *La somma dei primi numeri fino a 15 dispari oppure multipli di 3;*

Secondo l'Amministrazione l'unica risposta corretta è la b). L'odierna parte ricorrente, invece, ha scelto di indicare come corretta la risposta a), alla quale controparte ha erroneamente attribuito un punteggio pari a 0.

La formulazione del quesito si presta all'individuazione di due risposte corrette ed in realtà l'opzione di risposta individuata dalla parte ricorrente, lett. a) quale *"La somma dei primi numeri da 0 a 15 dispari e non multipli di 3"*, risulta essere quella maggiormente precisa rispetto alle altre presenti nello stesso. Tale tesi può essere ampiamente sostenuta per siffatti motivi:

- il contatore subisce incrementi unitari, assume quindi soltanto valori interi in \mathbb{N} (Numeri naturali), in questo insieme le diciture "dispari" e "non pari" sono equivalenti.
- Il risultato numerico è lo stesso fra le due risposte poiché 15 è dispari ma multiplo di 3, e di conseguenza non viene aggiunto alla somma in nessuna delle due opzioni.
- Il contatore arriva al valore 15 prima del termine del ciclo, il valore 15 viene quindi effettivamente valutato dall'algoritmo e permette l'uscita del programma e la stampa del risultato finale.

Per tanto, alla luce di tali considerazioni, la parte ricorrente non avrebbe mai potuto escludere la correttezza della risposta dalla stessa opzionata. Ne consegue che, per ristabilire la legittimità degli atti impugnati, si rende necessario assegnare alla parte ricorrente ulteriori due punti, per l'omessa considerazione di suddetta risposta che la stessa ha fornito in maniera corretta.

Tale punteggio maggiore che spetterebbe al Prof. Albiani Stefano di 70/100 gli consentirebbe di essere inserito utilmente nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Diversamente, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti della candidata, sia della stessa Amministrazione.

L'Amministrazione, dal canto suo, perderebbe l'opportunità di valutare correttamente e selezionare il candidato più meritevole, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca dei migliori. Il candidato, invece, subirebbe incolpevolmente un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

La Giurisprudenza è, in tal senso, è chiara.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche l'Ecc.mo TAR Lazio – Roma ha accolto le doglianze proposte da un ricorrente che censurava l'erroneità di un quesito che non gli aveva consentito di raggiungere la soglia di idoneità, e nel caso specifico *«il Collegio ritiene di aderire alla giurisprudenza secondo la quale, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della “par condicio” desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560).*

Se vi è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR Lazio, Sez. III, 3 novembre 2021, n. 11820).

In questi termini si è espresso anche il Consiglio di Stato, il quale ha accolto le censure di un ricorso innanzi ad esso incardinato per analoghi motivi, constatando e ritenendo che *«...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(...) con la conseguente spettanza alla stessa, in*

relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.» (Cons. di Stato, Sez. III, 17 gennaio 2019, n. 842).

È pacifico che in sede di pubblico concorso *«l'ambigua ed incompleta formulazione del quesito in parola può aver costituito per il ricorrente un elemento di confusione nella comprensione del testo e quindi della risposta, senza trascurare, poi, che l'ambiguità e la contraddittorietà della formulazione e delle risposte comportano comunque incertezze e perdite di tempo che, in termini concreti, possono finire per inficiare negativamente l'esito finale della prova stessa»*, per poi concludere affermando che *«l'evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta (Cons. Stato, VI, sent. n. 2673/2015), così da neutralizzare l'incidenza negativa svolta dal quesito errato sulla valutazione complessiva dei candidati»* (tra gli altri, TAR Lazio – Roma, sentenza 21 giugno 2021, n. 7346), sicché, come statuito in casi analoghi, *«...il punteggio [deve] incrementarsi alla stregua delle richiamate previsioni del bando (di 0,50 per ciascuna risposta corretta più 0,15, nel caso in cui sia stata detratta la penalizzazione per la risposta reputata errata»* (TAR Campania – Napoli, Sez. V, 26 maggio 2021, n. 3531).

È appena il caso di osservare che le svolte considerazioni non comportano il superamento dei confini posti al sindacato del giudice amministrativo in materia di discrezionalità tecnica, *«atteso che, se certamente compete all'amministrazione la formulazione dei quesiti, risulta comunque apprezzabile, anche in tale ambito, l'eventuale evidente erroneità o ambiguità dei quesiti con riferimento ai quali non sia nettamente individuabile un'unica risposta corretta, dovendosi ritenere illegittimi i quesiti contenenti più risposte esatte o nessuna risposta esatta»* (TAR Lazio – Roma, 21 giugno 2021, n. 7346; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 febbraio 2020, n. 560; Cons. St., Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862; negli stessi termini, TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 4 settembre 2018, n. 2043).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto qui interessa, l'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati ammessi alla prova orale si palesa del

tutto irragionevole considerato che, a causa della errata formulazione del quesito contestato, lo stesso è stata estromesso dalla prosecuzione dell'iter concorsuale.

SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio errato in esito alla prova scritta, che gli è valsa la mancata ammissione alle successive prove.

Con specifico riguardo alle contestazioni su esposte, relative ad un solo quesito inserito nel questionario somministrato all'odierna parte ricorrente e al superamento della prova di resistenza, vale la pena evidenziare che lo stesso ha conseguito un punteggio pari a 68/100 e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio otterrebbe un punteggio per la prova almeno pari a 70/100.

L'interesse di parte ricorrente sussiste perché, non avendo risposto correttamente al quesito incriminato, secondo quanto erroneamente ritenuto da parte resistente, al Prof. Albani basterebbe la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quest'ultimo.

Nella ponderazione dei contrapposti interessi, per la stessa Amministrazione resistente appare meno pregiudizievole l'attribuzione al ricorrente del punteggio in questione.

Alla stessa soluzione è approdato di recente il TAR Lazio, con riferimento ad un quesito al quale era impossibile fornire una risposta indubitabilmente corretta (in quel caso, i numeri indicati nelle quattro possibili risposte erano tutti multipli di se stessi e di 1, con la conseguenza che non era possibile individuare una risposta esatta; il quesito avrebbe avuto senso solo se nella domanda fosse stato richiesto quale dei numeri indicati era multiplo "solo" di sé stesso e di 1, ma tale specificazione era assente) concludendo in questi termini: *«il ricorso va quindi accolto, con annullamento delle graduatorie impugnate nella parte in cui non contengono il nominativo dell'attuale ricorrente, dovendo l'amministrazione procedere alla loro riformulazione in parte qua, considerando valide la risposta omessa e quella fornita, inizialmente individuata come errata»* (TAR Lazio, Roma, Sez. I, sent.11048/2021).

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità dei quesiti nn.8, 10,18 e 36 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento di 2 punti ulteriori, con conseguente attribuzione del punteggio di 70/100.

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame.

Ugualmente evidenti sono le ragioni di estrema gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta cautelare, che possa permettere alla parte ricorrente di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alle successive prove, di prossima pubblicazione.

Nel caso in cui parte ricorrente non dovesse ottenere i richiesti provvedimenti cautelari, lo stesso rischia di subire – nelle more dello svolgimento del giudizio di merito – un danno alla carriera di carattere oggettivamente irreparabile, consistente nell'impossibilità di procedere nell'avanzamento dell'*iter* concorsuale e di sfruttare tutte le *chances* di miglioramento della propria carriera che ciò comporta.

Si osserva, dunque, come solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Vale la pena evidenziare che, non di rado, in presenza di censure concernenti l'errata formulazione dei quesiti, il TAR Lazio ha ravvisato, pur «*al sommario esame proprio della presente fase, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare, in quanto il quesito contestato, il cui punteggio ha comportato il mancato superamento della prova da parte dei ricorrenti, presenta profili di ambiguità nella formulazione e nella individuazione della risposta esatta*» (TAR Lazio, Roma, ord. del 24 aprile 2020, n. 3182; decreto cautelare del 13 luglio 2020, n. 4709).

Ove non accolta la presente istanza cautelare e nel caso in cui non venisse consentito a parte ricorrente di aver rettificato il punteggio conseguito con conseguente ammissione alla

partecipazione alla prova successiva, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato.

Diversamente, l'accoglimento della misura cautelare non comporterebbe alcun danno apprezzabile per l'Amministrazione resistente, la quale, anzi, grazie alla misura cautelare, conseguirebbe la possibilità di esaminare la parte ricorrente durante lo svolgimento delle prove ordinarie, senza trovarsi a dovere organizzare prove suppletive *ad hoc*.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente assegnazione dei candidati vincitori, alla quale seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

Nelle more della presentazione del presente ricorso, si attende l'esitazione dall'Amministrazione del nominativo di almeno un potenziale controinteressato che, come gli altri docenti ammessi alle prove orali, si troverebbe a dovere concorrere con un docente in più per ottenere l'attribuzione dei posti messi a concorso, nel caso di accoglimento del presente ricorso.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo *online* dell'amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

ISTANZA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente, già in sede concorsuale, ha dimostrato di essere meritevole di un punteggio superiore, rispetto a quello attribuitogli nella prova scritta e, pertanto, merita di essere inserito nella lista dei candidati ammessi alle prove orali.

Tuttavia, qualora codesto Ecc.mo Giudice ritenesse necessario affidare tale indagine ad un soggetto terzo, al fine di acquisire altrimenti i chiarimenti richiesti, si chiede che venga disposta verifica o consulenza tecnica d'ufficio ai sensi degli artt. 19, 66 e 67 c.p.a.

Si chiede, inoltre, di disporre che la verifica in parola venga espletata in una tempistica che le consenta di partecipare alle prove orali del concorso di cui è causa.

In caso contrario si verificherebbe, infatti, un gravissimo pregiudizio per il ricorrente, in quanto perderebbe ogni possibilità di essere assunto.

Tutto ciò premesso, voglia

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - SEDE DI ROMA

- in via istruttoria: disporre *ex art. 41 c.p.a.*, ove ritenuto necessario, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- in via istruttoria: ove ritenuto opportuno e necessario, disporre una verifica *ex artt. 19 e 66 c.p.a.* ovvero consulenza tecnica d'ufficio *ex art. 67 c.p.a.* per constatare l'erroneità dei quesiti segnalati in ricorso come errato e/o fuorviante;

- in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio assegnato a parte ricorrente, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, con conseguente inclusione del ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove successive ed ammissione dello stesso alla partecipazione alle prove *de quibus*.

- nel merito: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione del ricorrente nella lista dei docenti ammessi alle prove successive ed ammissione dello stesso alla partecipazione alle prove *de quibus*.

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimare al risarcimento dei danni patiti e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dal ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione.

Ai sensi del T.U. la parte ricorrente è tenuto al pagamento delle spese di giustizia che per il presente ricorso prevede un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano antistatari.

Roma, 29 giugno 2022

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

